30 agosto 2016

SVIZZERA TRA WHITE E BLACK LIST

Come noto, l'Italia, con la Legge 4 maggio 2016, n. 69, ha ratificato il Protocollo che modifica la CDI con la Svizzera (di seguito, il "Protocollo"), che ha adeguato la procedura di scambio d'informazioni agli standard OCSE. Il Protocollo è entrato in vigore il 13 luglio 2016. Per quanto attiene la posizione della Svizzera, la posizione della stessa è dunque ora il frutto dell' "incrocio" di diverse norme.

L'Italia, infatti, ha o ha avuto negli ultimi anni norme complesse con effetti tributari diversi, basate su diversi criteri, come:

i) l'appartenenza o meno di un Paese all'Unione europea e / o allo Spazio economico europeo (di cui la Svizzera non fa parte);
ii) l'inserimento di un Paese nella "White List" dei Paesi "collaborativi" in tema di scambio di informazioni;
iii) l'inserimento di un Paese nella "Black List persone fisiche";
iv) l'inserimento di un Paese nella "Black List CFC" (di fatto in corso di "abolizione");
v) l'inserimento di un Paese nella "Black List Costi" (di fatto in corso di "abolizione").

L'entrata in vigore del Protocollo ha prodotto, come effetto positivo per la Svizzera, l'inserimento di quest'ultima nella "White List" dei Paesi cosiddetti "collaborativi" in tema di scambio di informazioni.

L'entrata in vigore del Protocollo, invece, non ha invece ancora prodotto (anche se è un effetto atteso) l'esclusione della Svizzera dalla cosiddetta "Black List persone fisiche".

Per la Svizzera, vi sono poi stati effetti positivi, in linea generale, derivanti dalla "abolizione" di altre due Black List, quella cosiddetta "CFC" (Controlled Foreign Companies), e quella cosiddetta "Costi" che è avvenuta per effetto di diverse modifiche alla legge italiana e non della firma del Protocollo, che qui non riportiamo e che sono stati ampiamente trattati dalla stampa specializzata.

Infine, ricordiamo che talune norme italiane legano effetti positivi di tassazione al fatto che un Paese sia membro dell'Unione europea (l'esempio classico è quello dell'esenzione da imposta di successione dei titoli di Stato). Ovviamente, queste "agevolazioni" continuano a non essere applicabili per la Svizzera.

Per fare dunque chiarezza in questo labirinto di norme e di "liste" che si sovrappongono tra loro, che il Governo italiano ha ora semplificato, di seguito presentiamo sommariamente i principali effetti in essere per effetto dell'inserimento della Svizzera nella White List e riportiamo anche quelli che non

sono ancora in essere ma che sono attesi non appena l'Italia provvederà a rimuovere la Svizzera dalla "Black List persone fisiche", sempre per effetto dell'entrata in vigore del Protocollo.

SVIZZERA E WHITE LIST – EFFETTI POSITIVI
CLIENTI ITALIANI – PERSONE FISICHE

Indicazione dell'ammontare massimo del conto corrente in RW
I clienti italiani che detengono conti correnti in un Paese White List in assenza di un mandato fiduciario italiano non devono più indicare l'ammontare massimo raggiunto da tali conti nel corso dell'anno. Non è ancora stato chiarito se questa semplificazione si applichi già a partire da UNICO 2016 sull'anno 2015, attualmente in corso di presentazione, oppure dall'anno successivo (in ogni caso i *tax statement* forniti da BSI riportano tale informazione).

Indicazione in RW delle attività detenute da società svizzere
I clienti italiani che detengono quote di società svizzere, ora considerate "White List", non dovranno più indicare nel quadro RW le attività "sottostanti", ma esclusivamente il valore della società e la relativa quota di competenza (valore di mercato della società o, in sua assenza, valore nominale o costo di acquisto). **Attenzione** però al fatto però che il contribuente potrebbe, per esempio in sede di voluntary disclosure italiana o di altri obblighi dichiarativi, avere dichiarato che la società sia inesistente / meramente interposta: in tal caso sarà il fiscalista italiano che dovrà attentamente valutare se tale dichiarazione del contribuente non lo esponga alla necessità, comunque, di continuare a indicare le attività "sottostanti" detenute dalla società.

Trust istituiti in Svizzera
In base a una presunzione legale, sono considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust con settlor e almeno un beneficiario residenti in Italia, e i trust in cui un soggetto italiano abbia conferito immobili italiani, se il trust è istituito in un Paese non rientrante nella White List. Con l'inserimento della Svizzera in tale White List, la presunzione legale viene meno: sarà dunque eventualmente l'Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il trust è residente in Italia, sulla base dell'analisi del caso specifico. Si ricorda comunque che un criterio di determinazione della residenza è legato al luogo dove vengono prese le decisioni sul *trust fund*.

Si ricorda anche, molto in breve, che sono moltissimi i casi in cui il tema della residenza fiscale del trust non emerge neppure, poiché il trust è considerato "in partenza" come "trasparente" (es. trust in cui il settlor o i beneficiario mantengano determinati poteri di revoca, modifica dei beneficiari, diritti a richiedere distribuzioni, ecc. Si rimanda alla Circolare 61/E del 2010 sul punto).

Titoli di Stato o di enti territoriali svizzeri
L'imposta (applicata da sostituti di imposta italiani o dal contribuente in regime dichiarativo) sui redditi derivanti da titoli emessi dalla Confederazione svizzera o da altri enti territoriali pubblici (es. cantoni) è ridotta al 12,5% dal precedente 26%.

CLIENTI ITALIANI - IMPRESE

Trasferimento di sede in Italia
Le imprese di Paesi White List che trasferiscono la propria sede in Italia hanno diritto a determinare al valore normale (valore di mercato) il valore fiscalmente rilevante delle attività detenute (anziché al costo storico di acquisto). Ciò determinerà a seguire una minore plusvalenza su tali cespiti patrimoniali.

Perdite su crediti
Le imprese italiane possono dedurre le perdite su crediti verso debitori residenti in Paesi White List.

CLIENTI / ALTRI SOGGETTI SVIZZERI

Esenzioni da imposta su titoli italiani
Sono esenti da imposta italiana i redditi derivanti da:

- obbligazioni italiane;
- titoli di Stato italiani e assimilati;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR=fondi) italiani;
- proventi da depositi e conti correnti italiani;
- rendite perpetue;
- compensi per prestazioni di fideiussione o altra garanzia;
- pronti contro termine e prestito titoli;
- capital gain su titoli italiani,

percepiti da soggetti residenti in Svizzera.

Redditi da fondi immobiliari italiani percepiti da fondi svizzeri
Sono esenti da imposta italiana, se percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio svizzeri, i redditi derivanti da fondi immobiliari italiani.

SVIZZERA E BLACK LIST "PERSONE FISICHE" – IL "TASSELLO MANCANTE"

Come noto, i cittadini italiani che si trasferiscono in un Paese inserito nella "Black List persone fisiche", che è ancora esistente e che include ancora la Svizzera, devono, in caso di accertamento, fornire prova del loro effettivo trasferimento, oltreché dell'iscrizione all'AIRE. In mancanza di tale prova, l'Italia continuerà a considerare il cittadino italiano come residente in Italia, con conseguente tassazione italiana dei redditi ovunque prodotti.

La Black List persone fisiche è alla base di alcune penalizzazioni, che a oggi sono ancora in vigore, e che verranno meno solo una volta che la Svizzera sia rimossa da tale Black List, plausibilmente in tempi brevi, per effetto della entrata in vigore del Protocollo sullo scambio di informazioni.

Riportiamo qui sotto, in via sommaria, gli effetti collegati all'attuale permanenza della Svizzera nella Black List persone fisiche (a parte il già descritto onere della prova sul contribuente, in tema di prova della effettiva residenza in Svizzera):

Raddoppio dei termini di accertamento
In base alla normativa fiscale italiana, i termini di accertamento dei redditi e patrimoni esteri sono raddoppiati in caso di attività detenute in Paesi inseriti nella "Black List persone fisiche".
La cancellazione della Svizzera da tale Black List dovrebbe dunque riportare i termini di accertamento nella misura ordinaria.

Raddoppio delle sanzioni per l'omessa dichiarazione di redditi e patrimoni esteri
I clienti che non abbiano dichiarato le attività detenute in Paesi "Black List persone fisiche" e relativi redditi, sono assoggettati a sanzioni raddoppiate.
La cancellazione della Svizzera dalla "Black List persone fisiche" dovrebbe riportare la misura delle sanzioni nella misura ordinaria.

Comunicazione delle imprese italiane per operazioni con Paesi black list
I soggetti passivi IVA (tipicamente le società di capitali) sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi, tra l'altro, alle operazioni passive esenti da IVA, come il pagamento d'interessi e di commissioni bancarie a banche svizzere. Tale obbligo (di mera comunicazione) verrà meno,

plausibilmente, una volta che la Svizzera sarà rimossa dalla Black List persone fisiche. Trattasi di un obbligo di mera comunicazione, che non incide sul diritto alla deduzione dei costi descritti.

This document is provided for information purposes only. It does not constitute, and may not be interpreted as, an offer, invitation, solicitation or recommendation (whether generic or personal) to subscribe, buy, sell or otherwise trade any type of financial instrument or other assets.
This document must not be regarded by the relevant recipient(s) (the "Recipient(s)") as a substitute for the exercise of their own judgment and personal due diligence. In particular, before committing to any kind of investment or divestment, professional advice should always be sought and obtained from financial or investment advisers regarding the suitability of the specific product or investment, taking into account, among the others, the Recipient's own investment objectives, financial situation, experience and risk appetite. Moreover, this document is not intended to provide, and should never be relied upon as, accounting, legal or tax advice. The Recipient should therefore seek professional advice also with this respect. BSI SA, any other entity belonging to the BSI corporate group as well as all the relevant employees, directors and agents (hereinafter, any such entity or individual, "BSI") does not accept or assume liability whatsoever to the Recipient and/or third parties for any direct, indirect, special, or consequential damage, loss, cost, expense that may in any way derive from use of the material contained herein.
The investments and strategies discussed in this document may not be suitable for every type or category of investor. In general, it should be noted that all investments involve a certain degree of risk. The value of any investment could rise or fall considerably and the investor might not be able to recover the entire amount invested.
When evaluating any investment or divestment, it should also be kept in mind that past performances do not in any way constitute a guarantee of similar future results. Where indicated, prices reported herein are given for information purposes only and do not necessarily correspond to BSI's internal accounting data, analysis or records. No guarantee can be given that a transaction could be or could have been carried out at the same prices as those reported in this document. Differing assumptions, either made by BSI or another source, could in fact lead to substantially different results. Even small variations in, but not limited to, forex or other rates may materially impact the values and prices reported herein. In some countries, certain products and services are subject to legal, regulatory and/or fiscal restrictions (e.g. see restrictions connected with U.S. persons). Information regarding such products and services is therefore solely intended for those countries where such restrictions do not apply.
This document was prepared by BSI with information available to it at the time when it was prepared. Therefore, any information, opinion, data and estimate contained herein exclusively refers to the date of writing of this document and may be obviously subject to variations, amendments and/or integrations at any time thereafter, without any kind of obligation on BSI to inform the Recipient thereof and/or make any update to this document with that respect. Furthermore, any information, opinion, forecast and/or estimate contained in this document is based on data and/or research content derived from public or publicly accessible sources which are considered by BSI, in its sole discretion, to be reliable as of the date hereof. However, BSI does not in any way guarantee their correctness, truthfulness, accuracy or completeness.
The Recipient is aware and accepts that, as a financial organization offering a diverse range of products and financial services to its clients, BSI may, from time to time, have interests conflicting with those of its clients, customers, shareholders or counterparties. In accordance with applicable laws, BSI manages conflicts of interest fairly. BSI has established a conflicts of interest policy setting out the procedures and controls which help it identify and appropriately deal with conflicts of interest - actual, apparent and potential – on a global basis. These procedures include organizational and administrative arrangements to safeguard the interests of clients and, to the extent possible, minimize the potential for conflicts to arise.
This document is confidential and not intended for general circulation and in certain jurisdictions its distribution may also be restricted or forbidden by the applicable local laws and regulations. Its reproduction or publication by the Recipient and/or third parties, in full or in part, is therefore only permitted if BSI is quoted as the reference source thereof and is in any case subject to BSI's prior written consent.